

Allegato A

ESAME E CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE

SINDACO
Cristiano Citterio

ASSESSORE TERRITORIO, AMBIENTE E MOBILITÀ
Giorgia Adamoli

SEGRETARIO GENERALE
Margherita Taldone

RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO
Daniele Aldegheri

PROGETTISTA PGT
Umberto Bloise
Luigi Moriggi

GRUPPO DI PROGETTAZIONE PGT
Marco Maffezzoli
Marco Bolsieri

ADOZIONE con Delibera del Consiglio Comunale n.03 del 28/01/2019

APPROVAZIONE con Delibera del Consiglio Comunale n. del / /

INDICE

Parte I – Introduzione, procedura e istruttoria

Parte II – Controdeduzioni alle osservazioni presentate dai cittadini

Parte III – Controdeduzioni al parere presentato da ATS Insubria – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Parte IV – Osservazione Ufficio Tecnico Comune di Vedano Olona

PARTE 1 – INTRODUZIONE, PROCEDURA E ISTRUTTORIA

Premessa

L'Elaborato "Esame e controdeduzioni alle osservazioni presentate al Regolamento Edilizio Comunale", raccoglie, ordina ed esamina puntualmente tutte le osservazioni che sono state presentate a seguito dell'adozione del nuovo Regolamento Edilizio del Comune di Vedano Olona avvenuta in data 28 gennaio 2019, con delibera di Consiglio Comunale n° 03, proponendo controdeduzioni argomentate ed articolate per ciascuna richiesta formulata.

Le osservazioni alla variante in itinere

Ai sensi dell'art. 13, comma 4 della L.R. n° 12/2005 e successive modifiche ed integrazioni, con Avviso pubblicato all'Albo Pretorio comunale il 04 febbraio 2019 è stata data comunicazione dell'avvenuta adozione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale e del deposito dello stesso, per 15 giorni consecutivi, in libera visione presso la segreteria comunale e consultabili sul sito informatico del Comune, comunicando il termine per la presentazione delle osservazioni nei successivi 15 giorni.

Contestualmente, i documenti adottati sono stati trasmessi a Azienda Territoriale Sanitaria Insubria (ATS) e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA), per la formulazione delle osservazioni per quanto di competenza, entro i termini per la presentazione delle osservazioni.

Procedura e metodologia per l'istruttoria delle osservazioni

Complessivamente sono pervenute e sono state prese in esame n° 03 osservazioni nei termini previsti dall'avviso di pubblicazione.

Il parere espresso da ATS Insubria – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria, pervenuto al protocollo di questo Comune in data 27 febbraio 2019, prot. n° 2782 è stato istruito e controdedotto.

E' pervenuto anche l'osservazione predisposta dall'Ufficio Tecnico Comunale, in data 05 marzo 2019, prot. n° 3044.

Sulla base di questa impostazione preliminare, sono stati avviati incontri con l'Amministrazione al fine di definire le linee di indirizzo per le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

Le schede sintetiche inserite nella presente relazione riportano i contenuti delle controdeduzioni formulate dall'Amministrazione Comunale.

A seguito dell'accoglimento delle osservazioni, è stato aggiornato l'elaborato normativo e, successivamente alla delibera di approvazione delle controdeduzioni da parte del Consiglio Comunale, si procederà alla predisposizione alla pubblicazione sul BURL e, di conseguenza, all'entrata in vigore del nuovo Regolamento Edilizio Comunale.

Criteri unitari di valutazione e sintesi dei risultati

Sulla base dell'istruttoria comparata, a ciascuna osservazione – eventualmente disaggregata in più punti – è stata proposta una controdeduzione in forma sintetica sulla base delle seguenti risposte tipo:

- accoglibile - A
- parzialmente accoglibile - AP
- respinta - R.

Per coerenza e trasparenza dell'azione amministrativa e considerato il valore di apporto collaborativo al perfezionamento del Piano che si è inteso assegnare alle osservazioni, non si è operato alcuna esclusione, e si è altresì proceduto a motivare la controdeduzione sintetica per ciascun punto contenuto nell'osservazione.

Nota per la lettura degli elaborati

Le schede sintetiche di controdeduzione, riportano le informazioni di seguito elencate:

- il numero dell'osservazione;
- la data di deposito e il numero di protocollo;
- il nominativo del richiedente e a quale titolo presenta osservazione (come cittadino, come legale rappresentante di un'azienda, come presidente di un 'associazione, ...);
- la sintesi dell'osservazione, se necessario suddivisa in più richieste;
- la puntuale controdeduzione a ciascuna specifica richiesta formulata nell'osservazione;
- il tipo di provvedimento proposto in relazione alla controdeduzione (accolta, respinta, accolta parzialmente).

PARTE II – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI CITTADINI

La Tabella A riassume l'elenco delle osservazioni presentate con riportate le seguenti informazioni:

- n° progressivo
- data di presentazione
- numero di protocollo
- nome del richiedente
- ambito funzionale e/o area interessata
- proposta di controdeduzione.

Tabella A - ELENCO OSSERVAZIONI PRESENTATE DAI CITTADINI E PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE

N°	Data	N° Prot.	Nome del richiedente	Ambito/Area interessata	Proposta di controded.
1	02 marzo	2969	Baroffio Enrico	Modifica integrazione art. 7 relativo alla Commissione Edilizia	AP
2	06 marzo	3149	Testa Antonio	Abrogazione art. 7 relativo all'istituzione della Commissione Edilizia	R
3	06 marzo	3189	Mirabelli Peppino Salvatore – Legale Rappresentante EMMEPI Costruzioni Edili srl	Rettifica della definizione di distanza inserita nel Regolamento Edilizio	R

A= Accolta

AP = Accolta Parzialmente

R = Respinta

Numero osservazione	01
Data di deposito	02 marzo 2019
Numero di protocollo	2969
Nominativo del proponente	Baroffio Enrico
Richiesta del proponente	Proposta di controdeduzione
L'osservazione riguarda i contenuti dell'art. 7 – Commissione edilizia e urbanistica, proponendo le seguenti modifiche/integrazioni: a) prevedere che i nominativi offerti siano più di 3 o – ancora meglio – più di 5. Questo perché l'intento della norma sia quello di conferire al Sindaco un vero potere decisionale, per quanto “mediato” da una selezione preliminare di natura tecnica. Diversamente – laddove cioè gli si volesse demandare una funzione meramente “notarile” – l'effettivo autore della scelta dei componenti sarebbe il responsabile dell'area tecnica; b) la durata della carica – fissata in 5 anni – appare eccessiva; c) sarebbe opportuno che il regolamento prevedesse un massimo di due mandati per ciascun Commissario a prescindere dal ruolo all'interno della Commissione; d) sarebbe opportuno fissare un termine entro il quale la Commissione deve pronunciarsi rispetto ai dossier sottoposti alla sua attenzione. Ciò anche per garantire il rispetto dei termini previsti per la durata del procedimento amministrativo ai fini della previsione di cui al punto 7.1.11; e) la Commissione dovrebbe riunirsi almeno ogni 15 giorni salvo l'assenza di oggetti da discutere e sui quali deliberare.	Esaminati i contenuti dell'osservazione, la proposta è quella di accogliere parzialmente l'osservazione con le seguenti motivazioni: a) non si accoglie la proposta, in quanto il numero indicato di 5, consente di avere una scelta variegata, considerando anche i diversi profili professionali che vengono chiesti per la nomina; b) la durata della carica è già stata ridotta a 3 anni; c) si accoglie la proposta, integrando il comma 7 dell'art. 7.1, con la seguente dicitura: “<i>I Componenti della Commissione possono essere nominati al massimo per 2 mandati consecutivi.</i>” d) si precisa che in ogni caso i lavori della Commissione edilizia si devono svolgere nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente; e) su proposta dell'Ufficio Tecnico Comunale, si provvede alla modifica dell'Art. 7.3., punto 1, come segue: “<i>La Commissione su convocazione del Responsabile dell'Area Tecnica o del suo delegato, si riunisce di norma, una volta al mese, o ogni volta che si ravvisa la necessità.</i>”
	<i>Osservazione Accolta Parzialmente</i>

Numero osservazione	02
Data di deposito	06 marzo 2019
Numero di protocollo	3149
Nominativo del proponente	Testa Antonio
Richiesta del proponente	Proposta di controdeduzione
L'osservazione chiede l'abrogazione dell'art. 7 relativo all'istituzione della Commissione edilizia e urbanistica in quanto ritenuta un organo superato da parte degli Enti Locali, la cui costituzione comporterebbe un aggravio delle tempistiche delle procedure edilizie in conflitto con il principio della semplificazione dei procedimenti amministrativi.	Esaminati i contenuti dell'osservazione, la proposta è quella di non accogliere l'osservazione in quanto contrasta con l'intenzione dell'Amministrazione Comunale di attribuire un ruolo consultivo alla Commissione edilizia e urbanistica, all'interno del procedimento amministrativo di esame e valutazione dei progetti edilizi e urbanistici, come specificati all'interno dell'articolo 7 medesimo.
	<i>Osservazione Respinta</i>

Numero osservazione	03
Data di deposito	06 marzo 2019
Numero di protocollo	3189
Nominativo del proponente	Mirabelli Peppino Salvatore - Legale rappresentante EMMEPI Costruzioni Edili
Richiesta del proponente	Proposta di controdeduzione
L'osservazione riguarda l'articolo 1 – Definizioni tecniche uniformi, comma 30 per quanto riguarda le Distanze e l'articolo 16, comma 3 delle NTA della Variante al PGT, relativamente alla Distanza tra i fabbricati. In riferimento alla formulazione della distanza tra costruzioni, l'osservante propone, con riferimento all'art. 1, comma 30, che le prescrizioni riguardanti le distanze (in particolare tra fabbricati e dai confini) vengano integrate prevedendo una specifica definizione di distanza minima, adeguata ai casi riguardanti la nuova costruzione di fabbricati contrapposti (con sovrapposizione delle facciate inferiori a m 12,00), in presenza di edifici preesistenti posti a distanza inferiore a m 5,00 dal confine.	Esaminati i contenuti dell'osservazione, la proposta è quella di non accogliere l'osservazione in quanto contrasta con i principi della DGR 24 ottobre 2018 – n° XI/695 <i>“Recepimento dell'intesa tra il governo, le regioni e le autonomie locali, concernente l'adozione del regolamento edilizio-tipo di cui all'art. 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n° 380”</i> , ovvero con l'art. 1 del nuovo Regolamento Edilizio che riporta le definizioni comuni nella dicitura approvata e uniforme a livello nazionale.
	<i>Osservazione Respinta</i>

PARTE III – CONTRODEDUZIONI AI PARERI PRESENTATI DA ATS INSUBRIA – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Parere presentato da ATS Insubria – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria

Data di protocollo	27 febbraio 2019
Numero di protocollo	2782
Nominativo del proponente	ATS Insubria – Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria
Parere di compatibilità	Proposta di controdeduzione
Il parere, in premessa richiamate le norme di riferimento, per quanto attiene gli aspetti igienico-sanitari esprime parere favorevole alle seguenti condizioni: a) Avvertenze (pag. 5), comma 5. Sostituire “ASL” con “ATS”; b) Art. 27 (pag. 36), comma 2: eliminare la dicitura “... riconosciuti idonei dal Responsabile del Servizio di Igiene Pubblica competente per territorio” c) Art. 35.2 (pag. 44): eliminare il comma 5 in quanto per effetto del D.Lgs. 222/2016 non è più dovuto il “.... <i>parere tecnico discrezionale</i>” del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS-Insubria; d) Art. 39 (pag. 48): eliminare il comma 2 in quanto per effetto del D.Lgs. 222/2016 non è più dovuto il “.... <i>parere tecnico discrezionale</i>” del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS-Insubria; e) Art. 39.2 (pag. 48), comma 3: alla frase “L’altezza utile minima dei locali di servizio non deve essere minore di m 2,10”, aggiungere la dicitura “.... <i>L’altezza media ponderata dei locali di servizio non deve essere minore di m 2,40</i>”; f) Art. 39.6 (pag. 51), comma 7: aggiungere alla fine del comma la seguente frase: “<i>I serramenti a ribalta e i lucernari dovranno potere essere apribili anche in condizioni di intemperie</i>”; g) Art. 39.7 (pag. 51), eliminare il comma 3 in quanto per effetto del D.Lgs. 222/2016 non è più dovuto il “.... <i>parere tecnico discrezionale</i>” del competente Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell’ATS-Insubria; h) Art. 39.9 (pag. 53), nel comma 1a, alla frase “<i>altezza utile minima dei locali di servizio non inferiore a m 2,10</i>”, aggiungere la dicitura “<i>con un’altezza media ponderata di m 2,40</i>”; i) Art. 39.9 (pag. 55), nel comma 6 inserire nella frase “... <i>a lavanderie, spogliatoi, nonché</i>	Si prende atto del parere formulato da ATS e si recepiscono tutte le proposte di modifica indicate nel parere favorevole.

<i>servizi igienici ...”, la dicitura “Al di sotto dovrà essere previsto idoneo vespaio aerato o in caso di impossibilità tecnica mezzi alternativi atti a conseguire i medesimi risultati circa la protezione dall’umidità e dalle infiltrazioni di acqua”;</i> j) Art. 64 (pag. 82), comma 20: eliminare alla seconda riga la dicitura “... dall’ATS territorialmente competente, ...”;; k) Art. 80 (pag. 91): sostituire la dicitura “del Regolamento Locale di Igiene –tipo” con “del Regolamento Edilizio – tipo”.	
--	--

PARTE IV – OSSERVAZIONE UFFICIO TECNICO COMUNE DI VEDANO OLONA

Data di deposito	05 marzo 2019
Numero di protocollo	3044
Nominativo	Ufficio Tecnico Comune di Vedano Olona – Arch. Daniele Aldegheri
Osservazione d'ufficio	Proposta di controdeduzione
L'osservazione, dopo aver citato in premessa alcuni riferimenti normativi, formula una serie di proposte di modifica/integrazione e precisazione dei contenuti del Regolamento Edilizio Comunale, come adottato dal Consiglio Comunale, come di seguito illustrati. a) Art. 7.1, punto 1: integrare con <i>“La Commissione Edilizia è organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico, la cui nomina è facoltativa”</i>; b) Art. 7.1., punto 3: sostituire <i>“... sulla base di una proposta effettuata dal”</i> con <i>“su una rosa di nominativi individuati dal”</i>; c) Art. 7.1., punto 4: sostituire con <i>“Gli esperti da nominare nella Commissione Edilizia sono individuati sulla base delle candidature con procedura di evidenza pubblica, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune e comunicazione agli ordini professionali aventi sede in Provincia”</i>; d) Art.7.1, punto 5: rivedere in quanto per Statuto la materia non rientra tra le spettanze della commissione consiliare competente. Risulta evidente che la partecipazione, anche solo come richiesta di controllo dei consiglieri comunali si configurerebbe come lesiva dei principi di separazione delle competenze ed evidenzierebbe una indebita ingerenza sulla stessa attività amministrativa; e) Art. 7.1, punto 6: eliminare <i>“.... sentita la commissione”</i>; f) Art. 7.2, punto 1, lettera a): aggiungere alla fine: <i>“..... per nuovi interventi, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione”</i>; g) Art. 7.2., punto 1, lettera b): eliminare in quanto non specificata la relativa procedura a cui si riferiscono gli interventi indicati; h) Art. 7.2., punto 1, lettera c): modificare <i>“.... edilizio”</i> con <i>“..... urbanistico”</i> e eliminare <i>“... a giudizio della Giunta e dell'Ufficio”</i>; i) Art. 7.2., punto 1, lettera e): eliminare in quanto già ricompresa nella lettera c) modificata; j) Art. 7.2., punto 5: rivedere <i>“Su richiesta del Sindaco, dell'Assessore delegato, della Giunta e del Consiglio Comunale o degli uffici comunali</i>	In relazione ai contenuti dell'osservazione formulata dall'Ufficio Tecnico Comunale, la proposta è quella di accogliere parzialmente la proposta con le seguenti motivazioni: a) si accoglie parzialmente, inserendo la seguente dicitura: <i>“La Commissione Edilizia è un organo tecnico consultivo comunale in tema di qualità urbana in campo edilizio, architettonico ed urbanistico”</i>; b) si accoglie la proposta; c) si accoglie parzialmente, inserendo la seguente dicitura: <i>“Gli esperti da nominare nella Commissione Edilizia sono individuati sulla base delle candidature con procedura di evidenza pubblica, mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Comune e comunicazione agli ordini professionali aventi sede in Provincia di Varese e nelle province confinanti di architetti, ingegneri, geologi e agronomi”</i>; d) si integra l'art. 7, punto 5, con la seguente dicitura: <i>“I candidati devono produrre curriculum e referenze professionali ed essere ascoltati in un colloquio conoscitivo e motivazionale in audizione pubblica, invitando a partecipare i membri della Commissione Consiliare competente, con la presenza del Responsabile dell'Area Tecnica e del Sindaco”</i>; e) si accoglie la proposta; f) si accoglie la proposta, inserendo la seguente dicitura: <i>“per il rilascio di permessi di costruire o, in generale, sulle pratiche edilizie che ai sensi di legge sono soggette al preventivo rilascio di titolo abilitativo e sono relative ad interventi di nuova costruzione, ampliamento, sostituzione edilizia e ristrutturazione”</i>; g) si accoglie la proposta; h) si accoglie la proposta, inserendo la seguente dicitura: <i>“per ogni intervento urbanistico (Piano di Recupero, Permesso di Costruire convenzionato, Piano Attuativo, Programma Integrato di Intervento e ogni altro strumento attuativo di iniziativa pubblica e privata) che,</i>

<i>competenti” sulla base delle competenze previste dallo statuto;</i> k) Art. 7.2., punto 5: eliminare “.... ambientale” di competenza della Commissione locale del Paesaggio; l) Art. 7.3., punto 1: modificare come segue: “<i>La Commissione su convocazione del Responsabile dell’Area Tecnica o del suo delegato, si riunisce di norma, una volta al mese, o ogni volta che si ravvisa la necessità. Le riunioni della Commissione non sono pubbliche e sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti</i>”; m) Art. 7.3., punto 9: eliminare in quanto rimandare l’approvazione del verbale alla seduta successiva porterebbe alla sospensione del procedimento con ulteriori ritardi nella prosecuzione dello stesso. Relativamente alla pubblicazione del verbale all’albo pretorio, si fa presente che il parere della commissione edilizia comunale costituisce atto preparatorio ed interno al procedimento amministrativo. Esso è privo di propria autonomia funzionale e strutturale e non riveste valore provvedimentale di atto di assenso (o diniego) del titolo edilizio richiesto. Al termine del procedimento verrà pubblicato il provvedimento finale (Permesso di costruire, ecc.); n) Art. 8: eliminare tutti i punti, inserendo un richiamo al vigente Regolamento Commissione per il Paesaggio, ai sensi dell’art. 81 della LR n° 12/2005 (approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 17.12.2015), in quanto la versione proposta del nuovo Regolamento Edilizio risulta essere discordante da quanto indicato dal vigente Regolamento Commissione per il Paesaggio approvato e, pertanto, soggetta a validazione da parte della Regione; o) Art.8: inserire nuovo punto che regoli i rapporti tra Commissione per il Paesaggio e Commissione Edilizia, relativamente ai procedimenti che prevedono i pareri di entrambe le commissioni; p) Art. 21, punto 6, lettera c): eliminare in quanto non coerente con l’articolo proposto; q) Art. 35.1, punti 9-10-11: eliminare “<i>Da rimandare all’adozione di uno specifico regolamento energetico come indicato all’art. 35, comma 1</i>”; r) Art.45.2, punto 19: valutare la possibilità di inserire delle limitazioni alla realizzazione delle autorimesse fuori terra, oppure aggiungere “<i>A tal fine si specifica che per la determinazione dei posti auto e/o della superficie a parcheggio si assume come riferimento il valore di mq 25,00 per posto auto comprensivo della relativa area di manovra</i>”;	<i>a giudizio della Giunta e dell’Ufficio proposto all’istruttoria, necessiti di parere della Commissione</i>”; i) si accoglie la proposta; j) già il punto 5 precisa “.... ciascuno nell’ambito delle proprie competenze”; k) si ritiene di mantenere la dicitura “ambientale”, in quanto argomento non specifico di giudizio da parte della Commissione Edilizia, ma comunque tra quelli da affrontare, ad esempio all’interno di piani urbanistici o di una variante al PGT; l) si accoglie la proposta; m) si accoglie la proposta, modificando il comma 9, come segue: “<i>Il Segretario della Commissione, al termine della discussione redige il verbale del parere che viene letto e firmato da tutti i componenti al termine dell’esame di ogni singolo punto all’ordine del giorno.</i>” Si inserisce un nuovo comma 10, che così recita: “<i>Per ogni singola seduta della Commissione Edilizia, all’albo pretorio viene pubblicato l’ordine del giorno con l’elenco delle pratiche trattate, contenente le seguenti informazioni: data di presentazione, n° di protocollo, nominativo del richiedente, oggetto dell’istanza ed esito dell’esame da parte della commissione</i>”; n) si accoglie la proposta inserendo un nuovo comma 1, che così recita: “<i>La Commissione locale per il paesaggio è un organo collegiale tecnico-consultivo dell’Amministrazione Comunale che si esprime in materia paesaggistico-ambientale</i>”. A ciò si aggiunge un nuovo comma 2, che così recita: “<i>La commissione opera secondo i disposti e le linee guida regionali e il suo funzionamento è regolato dal vigente Regolamento Commissione per il Paesaggio, predisposto ai sensi dell’art. 81 della LR n° 12/2005 e s.m.i., approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 38 del 17 dicembre 2015</i>”; o) all’interno dell’art. 8, si provvede ad inserire un nuovo comma 3, che così recita: “<i>In caso di procedimenti edilizi ed urbanistici che necessitino l’acquisizione del parere della Commissione Locale per il Paesaggio e della Commissione Edilizia, si procederà tramite la convocazione di una seduta congiunta di esame e discussione della pratica oggetto del parere, con formulazione di pareri autonomi e distinti da parte di ciascuna commissione</i>”; p) si accoglie la proposta; q) anche accogliendo quanto emerso in sede di confronto con i professionisti locali, si ritiene di mantenere le indicazioni di massima
--	---

s) Art. 51.1: valutare la possibilità di inserire un punto 14: <i>“Fatti salvi i casi previsti dal Codice Civile, è vietato realizzare, lungo la medesima linea di proprietà, due recinzioni complanari”</i>; t) Art. 51.2, punto 2: correzione errore materiale <i>“... in reti metalliche”</i>; u) Art. 53: si suggerisce di prevedere possibilità di deroga e/o numero minimo di unità soggette all’obbligo; v) Art. 57 e 60: si suggerisce di eliminare i riferimenti alle specifiche tavole o elaborati di PGT e sostituire con un rimando generico; w) Art. 97, punto 3a): aggiungere dopo <i>“pompeiane” “... o pergotende”</i>; x) Art. 97, punto 3e): sostituire <i>“mq 2,50”</i> con <i>“mq 4,00”</i>; y) Art. 97 punto 4: aggiungere dopo <i>“tecnico abilitato” “(CILA-SCIA)”</i>; z) Art. 98, punto 3: sostituire <i>“dichiarazione di inizio attività”</i> con <i>“segnalazione certificata di inizio attività”</i>; aa) Art. 98, punto 4 d): aggiungere dopo <i>“confine”</i>, <i>“... di proprietà privata o pubblica”</i>; bb) Art. 98, punto 2: si suggerisce di non assoggettare tali strutture (per le caratteristiche i flessibilità), alle disposizioni per la normale fabbricazione, ma di agevolarne l’utilizzo in deroga, ma con specifiche limitazioni al tempo ed allo spazio strettamente necessario, in relazione all’utilizzo ed alla specifica attività di riferimento; cc) Art. 100, punto 4: correzione errore materiale <i>“.... circostanziate”</i> a <i>“tutti gli elementi”</i>.	contenute nell’art. 35, punti 9, 10 e 11, rimandando ad ulteriori approfondimenti e precisazioni da predisporre in apposito regolamento; r) si accoglie la proposta di integrazione, incrementando la superficie massima a 32,00 mq, anche al fine di garantire adeguati e sufficienti spazi di manovra; s) si accoglie la proposta; t) si accoglie la proposta; u) l’articolo, così come formulato, si propone di migliorare l’attenzione da parte dei progettisti all’individuazione di idonei spazi per il parcheggio e il deposito di biciclette e motociclette; v) si accoglie la proposta, inserendo le seguenti diciture. All’art. 57, comma 3: <i>“Tali aree e percorsi sono individuati negli elaborati del PGT”</i>. All’art. 60, comma 3: <i>“La Rete Ecologica Comunale propone la costituzione di una”</i>; w) si accoglie la proposta; x) si accoglie la proposta; y) si accoglie la proposta; z) si accoglie la proposta; aa) si accoglie la proposta; bb) si propone non accogliere la proposta in quanto comunque trattasi di impianti di dimensioni significative (soprattutto in relazione alle dimensioni del lotto di intervento, che potrebbero anche essere di ridotte dimensioni), che utilizzano aree libere e che abbisognano di una valutazione dell’impatto generato rispetto alle dimensioni della nuova struttura e/o impianto, alla posizione all’interno dell’area di intervento, all’eventuale coinvolgimento di essenze arboree, alla realizzazione di recinzioni, ai materiali e alle tecnologie utilizzate,; cc) si accoglie la proposta.
---	--